

Articolo 27

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Articolo 28

Recesso ed esclusione dal Consorzio

1. Ogni Ente consorziato può recedere dal Consorzio con preavviso di almeno un esercizio finanziario.
2. L'Ente consorziato che non provvede al versamento del contributo annuale può essere escluso dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza assoluta dei voti degli Enti presenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 29

Scioglimento del Consorzio e devoluzione dei beni residui

1. Il recesso di tutti gli Enti promotori e sostenitori determina di diritto lo scioglimento del Consorzio.
2. Nel caso di scioglimento del Consorzio, i beni residui sono devoluti ai Consorziati che risultino tali all'atto dello scioglimento stesso, in proporzione all'insieme dei versamenti da essi effettuati al Fondo consortile.
3. L'Assemblea, preso atto dello scioglimento del Consorzio per la causa di cui al comma 1, procede anche alla nomina di tre liquidatori ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. n).